

# **TI\_GERICHTE 38.2021.53 vom 11. Oktober 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2021.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.53)

FR: TI\_GERICHTE 38.2021.53 du 11 octobre 2021

IT: TI\_GERICHTE 38.2021.53 del 11 ottobre 2021

## **Regeste**

Rettamente deciso che ILR spettante a ditta (riconosciute ILR da 23.3.20) a favore della sua dipend. da 6/20 vada calcolata senza tenere conto dell'aumento salariale da fr.1'100 a 4'000 da 1.6.20. Aumento stipendio intervenuto durante lavoro ridotto va considerato solo quando pattuito tramite CCL

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.

### **E. 2**

Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

### **E. 2.2**

Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell'economia (SECO), riguardo al calcolo dell'indennità per lavoro ridotto, enuncia: " **IMPORTO DELL'INDENNITÀ E1** L'ILR ammonta all'80 % della perdita di guadagno computabile. **GUADAGNO DETERMINANTE E2** Per il calcolo dell'indennità per lavoro ridotto è determinante il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo mese di contribuzione prima dell'inizio del lavoro ridotto. Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 % dal salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio. Questa regolamentazione può riguardare per esempio anche le persone occupate in un'azienda con un'organizzazione a turni. Per i nuovi assunti è determinante il salario convenuto contrattualmente. **E3** L'importo massimo del guadagno determinante corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l'art. 3 LADI (stato dal 1.1.2016: CHF 12 35017 al mese). **E4** Il guadagno determinante comprende in particolare: · il salario di base (mensile, orario o a cottimo); · le indennità per vacanze e per giorni festivi; · le prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell'AVS; · le indennità di residenza e di rincarato; · le provvigioni; · gli assegni contrattuali (p. es. 13a mensilità, gratifiche); · le indennità per il lavoro domenicale o notturno, per il lavoro a squadre e i servizi di picchetto, nella misura in cui il lavoratore vi ha normalmente diritto per l'attività esercitata e a condizione che il datore di lavoro

confermi alla cassa di disoccupazione che queste indennità sono versate anche durante il lavoro ridotto. Non sono compresi nel guadagno determinante: · le indennità per le ore che superano il tempo di lavoro normale convenuto contrattualmente; · le indennità per inconvenienti connessi al lavoro (indennità per il lavoro nei cantieri o lavoro sporchevole, ecc.); · i premi d'anzianità di servizio e di fedeltà; · il rimborso delle spese; · gli assegni familiari e gli assegni per l'economia domestica. E5 Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto non si sa ancora se il datore di lavoro verserà una gratifica alla fine dell'anno o quale sarà il suo importo, la cassa non la include nel guadagno determinante, ma indica al datore di lavoro che dopo il versamento della gratifica potrà chiedere che l'indennità sia ricalcolata e che gli sia versata la dovuta differenza. Lo stesso vale per altre indennità di fine anno, come i bonus il cui importo non è ancora definito al momento del lavoro ridotto. E6 Gli aumenti salariali generali o individuali accordati durante un periodo di lavoro ridotto sono presi in considerazione nel guadagno determinante soltanto dopo un mese intero durante il quale il datore di lavoro non ha chiesto nessuna indennità per lavoro ridotto o per intemperie. Gli aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di lavoro sono automaticamente inclusi nel guadagno determinante. Gli aumenti salariali accordati nell'ambito di trattative salariali periodiche sono anch'essi compresi di immediato nel guadagno determinante." 2.3. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.4. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 34, pag. 368 N. 9, si esprime come segue riguardo agli aumenti di salario nel contesto del calcolo dell'indennità per lavoro ridotto: "(...) Les augmentations de salaire générales ou individuelles accordées pendant une période de RHT ne sont prises en considération dans le salaire déterminant qu'après un mois entier sans RHT et sans interruption pour intempéries (art. 34 al. 2 LACI, 1re phrase). En revanche, les augmentations de salaire prévues par convention collective de travail, qui prennent effet durant une période de RHT, sont immédiatement prises en considération dans le salaire déterminant (art. 34 al. 2 LACI, 3e phrase). Il en va de même des augmentations de salaire accordées dans le cadre de négociations périodiques." Rubin, inoltre, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, pag. 135 N. 653, rileva: "(...) Les augmentations de salaire prévues par CCT qui prennent effet durant la période où l'horaire est réduit sont prises en considération (art. 34 al. 2 LACI). Dans les autres cas, les augmentations ne sont prises en compte qu'après un mois entier sans RHT ou sans interruption pour intempéries. (...)”

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1 è iscritta a Registro di commercio dal dicembre 2006. Dal settembre 2017 unico socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl è \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 477: estratto RC) Scopo sociale della ditta dal settembre 2017 è il seguente: " Il noleggio di veicoli, inclusi pullman, con e senza conducente e di agenzia viaggi. Consulenza in ambito commerciale, di comunicazione e marketing. Trasporto di merci per conto terzi, servizi di import ed export e servizi di logistica in generale. Si può svolgere anche l'attività di officina meccanica per veicoli. La gestione di esercizi pubblici e take away, incluso servizio a domicilio. La società può svolgere attività commerciale, di import-export ed assumere rappresentanze nel settore alimentare, gastronomico, nonché in altri settori. La società potrà partecipare ed essere partecipata da altre società e possedere immobili in svizzera ed all'estero." (cfr. doc. 477: estratto RC) La società è attiva nella vendita al dettaglio, in particolare presso mercati, e all'ingrosso di frutta secca, disidratata, spezie, alimenti in genere di provenienza ticinese e italiana (cfr. doc. 502; \_\_\_\_\_). Nella ditta vi lavorano sia \_\_\_\_\_, che la moglie, \_\_\_\_\_, e la figlia, \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.1.). Dalla Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2019 si evince che da aprile a dicembre 2019 \_\_\_\_\_ ha percepito fr. 25'100.--, \_\_\_\_\_ fr. 15'600.-- e \_\_\_\_\_ fr. 8'900.-- (cfr. doc. 517). In occasione della domanda di indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei tre dipendenti la RI 1 ha indicato 313 ore previste di tutti i lavoratori aventi diritto e 313 ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da ILR, così suddivise: 176 ore per \_\_\_\_\_, corrispondente all'importo di fr. 4'150.--, 88 ore per \_\_\_\_\_ pari a fr. 2'000.-- e 49 ore per \_\_\_\_\_ corrispondenti a fr. 1'100.-- lordi, per complessivi fr. 7'250.--. Tale somma è stata inserita nel modulo di richiesta sia quale massa salariale soggetta a contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto, sia quale massa salariale per le ore perse (cfr. doc. 498; 496; 491; 489). Il 30 giugno 2020 è stata compilata la domanda di ILR per il mese di giugno 2020 la somma totale delle ore previste di tutti i lavoratori aventi diritto è pari a 313 ore, mentre la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da ILR è di 235, e meglio 176 ore per \_\_\_\_\_,

57 ore per \_\_\_\_\_ e 32 ore per \_\_\_\_\_. La massa salariale soggetta a contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è di fr. 6'600.-- (3'500 per \_\_\_\_\_ + fr. 2'000 per \_\_\_\_\_ + fr. 1'100 per \_\_\_\_\_) e la massa salariale per le ore perse di fr. 4'955.25 (cfr. doc. 483; 485). Il 28 settembre 2020 la Cassa cantonale disoccupazione ha respinto la richiesta di ILR relativa al mese di giugno 2020 per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.). Un nuovo formulario per il mese di giugno 2020, sempre datato 30 giugno 2020, è pervenuto alla Cassa il 5 ottobre 2020. Nello stesso sono state indicate, da un lato, 49 ore di lavoro previste e 49 ore di lavoro perse, dall'altro, una massa salariale soggetta a contribuzione AVS di \_\_\_\_\_ di fr. 1'100.-- e una massa salariale per le ore perse di fr. 1'100.-- (cfr. doc. 413-415). Identici moduli sono pervenuti alla parte resistente il 5 ottobre 2020 per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 (cfr. doc. 416-418; 419-420; 427-429; 422). Il 12 ottobre 2020 l'azienda ha compilato un nuovo modulo "Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto" per il mese di giugno 2020 in relazione a \_\_\_\_\_ da cui emergono 168 ore di lavoro previste e 134 ore di lavoro perse, come pure una massa salariale soggetta a contribuzione AVS di fr. 4'000.-- e una massa salariale per le ore perse di fr. 3'200.-- (cfr. doc. 380). In modo analogo, il 12 ottobre 2020, sono stati allestiti dei nuovi formulari per luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 383-391). Il 19 ottobre 2020 la Cassa ha chiesto alla RI 1 "il motivo per il quale la massa salariale della Signora \_\_\_\_\_ in tutti i mesi precedenti corrispondeva a CHF 1'100.- e ora nella richiesta è di CHF 4'000" , invitandola ad allegare copia dei conteggi salariali di \_\_\_\_\_ oppure una panoramica riassuntiva dei salari, relativa ai mesi da marzo a settembre 2020, nonché copia del contratto di lavoro (cfr. doc. 377). La ditta ha risposto il 22 ottobre 2020: " 1. Abbiamo deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile da chf 4.000 , io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno / Dicembre 2020. 2. Come spiegato in tutte le comunicazioni questa è un'azienda a conduzione familiare, non ci sono panoramiche o conteggi salariali, conteggi di ore o quant'altro, si lavora senza guardare gli orologi per tutto il tempo necessario.

## **E. 2.9**

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 2 luglio 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 3 luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche la sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021.

### **E. 3**

Sulla base delle affermazioni della società sul sistema di controllo del tempo di lavoro, il diritto ad ILR può essere concesso?" (Doc. 58) \_\_\_\_\_, Capogruppo della SECO, l'11 giugno 2021 ha risposto: " Les augmentations de salaire durant la RHT ne peuvent être prises en compte, qu'après un mois entier sans RHT et si cette augmentation est justifiée. L'augmentation artificielle telle qu'elle est justifiée par l'entreprise n'a aucune pertinence. Selon les explications de l'entreprise, elle ne dispose pas d'un véritable contrôle du temps de travail. Elle ne remplit donc pas les conditions de l'art. 31, al. 3, let. a, LACI. Pour ce qui est d'un contrôle sur site, il ne s'agit pas d'un cas d'abus manifeste et il est de la compétence de la caisse de refuser le versement de la RHT si toutes les conditions du droit ne sont pas remplies. Qui plus est, le montant versé est très faible." (Doc. 53) Il 30 giugno 2021 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 25 febbraio 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.6.). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che dall'art. 34 cpv. 2 LADI risulta, da una parte, che ai fini del calcolo dell'indennità per lavoro ridotto è determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (fr. 148'200 lordi annui, ossia fr. 12'350 lordi mensili; cfr. Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD), valida dal 1° gennaio 2004, stato: 1° gennaio 2020), il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Dall'altra, che è tenuto conto degli aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentrati durante il periodo di lavoro ridotto. Dall'interpretazione letterale del testo del disposto (cfr. STF 8C\_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.) si evince, pertanto, che ai fini del conteggio delle ILR va considerato un aumento di salario intervenuto durante il lavoro ridotto unicamente quando è stato pattuito tramite contratto collettivo. Il Messaggio 80.048 concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980 (cfr. FF 1980 III 469) prevede del resto: " (...) il disegno di legge tiene conto di un postulato, pure dei lavoratori, secondo il quale, per il calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto, devono essere computati gli aumenti salariali convenuti con contratto collettivo durante la riduzione, esclusi quelli convenuti con contratto individuale." Ne discende che un aumento salariale individuale, come indicato nella Prassi LADI ILR p.to E6 (cfr. consid. 2.2.) e in dottrina da Rubin (cfr. consid. 2.4.), va considerato, ritenuto il principio secondo cui è rilevante il salario convenuto contrattualmente dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto, solamente nel caso in cui lo stesso sia stato attuato già precedentemente alla richiesta di indennità per lavoro ridotto. 2.7. In concreto, come visto nei fatti, la RI 1 ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto per il periodo 23 marzo - 31 maggio 2020, in particolare a favore di \_\_\_\_\_, il cui salario risultava ammontare, da quanto dichiarato nei mesi di aprile e maggio 2020, a fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.1., doc. 489-491; 496-498). Anche contestualmente alle domande di indennità per lavoro ridotto riguardanti i mesi a decorrere dal giugno 2020 la società ha inizialmente indicato - fino al 5 ottobre 2020 allorché la Cassa ha ricevuto i relativi moduli (cfr. consid. 2.5.) -, quale stipendio di \_\_\_\_\_, la somma di fr. 1'100.-- al mese. Solamente dal 12 ottobre 2020 la ricorrente ha affermato che dal 1° giugno 2020 \_\_\_\_\_ beneficiava di un salario di fr. 4'000. Al riguardo va osservato che tale incremento di stipendio è stato fatto valere dopo che il 28 settembre 2020 la Cassa aveva respinto la richiesta di ILR per il mese

di giugno 2020 per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.; 2.5.). In effetti, il 22 ottobre 2020, rispondendo alla richiesta della Cassa volta a sapere quale fosse il motivo dell'aumento dello stipendio (cfr. doc. 377), \_\_\_\_\_, unico socio e gerente della RI 1, nonché padre di Ilaria, ha indicato che “abbiamo deciso che dal 1° giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile da chf 4.000, io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. Questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno / Dicembre 2020” (cfr. doc. 371; consid. 2.5.). In proposito giova sottolineare che per prassi invalsa il giudice delle assicurazioni deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora (cfr. STF 8C\_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2). D'altronde le mansioni di \_\_\_\_\_ non risultano modificate a far tempo dal 1° giugno 2020 nella società, la quale ha precisato che essendo una piccola azienda a conduzione familiare “tutti fanno tutto senza guardare orari” (cfr. doc. 257). La società stessa ha infatti dichiarato che i compiti di \_\_\_\_\_ sono rimasti invariati (cfr. doc. 257; consid. 2.5.). La Sagl ha altresì asserito, da una parte, che non vi sono conteggi salariali mensili specifici, poiché si tratta di un'azienda di famiglia (cfr. doc. 371; consid. 2.5.). Dall'altra, che \_\_\_\_\_ non è stata peraltro retribuita da giugno 2020 a marzo 2021 (cfr. doc. 59; consid. 2.5.). Pertanto nel caso di specie occorre concludere che al fine del calcolo delle indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno 2020 non va tenuto conto dell'aumento di salario a favore di \_\_\_\_\_ fatto valere dalla RI 1. L'aumento da fr. 1'100 a fr. 4'000 a decorrere dal 1° giugno 2020 non risulta validamente giustificato, come del resto evidenziato anche dalla SECO interpellata al riguardo dalla parte resistente (cfr. doc. 53; consid. 2.5.). L'incremento di stipendio, inoltre, non è ad ogni modo intervenuto almeno un mese prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 2.1.; 2.2.; 2.4.). Ne discende che la decisione su opposizione del 30 giugno 2021 deve essere confermata 2.8. Il TCA, infine, riguardo al fatto che la richiesta di ILR di \_\_\_\_\_, unico socio e gerente della RI 1, e della moglie sia stata rifiutata con effetto dal 1° giugno 2020 (cfr. consid. 1.3.; 2.5.), ritiene utile evidenziare che tramite l'adozione dell'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), e meglio degli art. 1 e 2, è stato eccezionalmente riconosciuto, in deroga all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro - come è il caso ex lege di un socio e gerente di una Sagl (cfr. STF 8C\_811/2019 del 12 novembre 2020; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.4.; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001) - e ai loro coniugi occupati nell'azienda dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877-879; RU 2020 1777). Dal 1° giugno 2020 il diritto a ILR per tali persone è escluso. Dal 17 settembre 2020, dopo l'entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für

Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41). Tale diritto è inizialmente stato limitato al 30 giugno 2021 e in seguito prorogato fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2021 390). Al riguardo cfr. STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020. Dal 17 settembre 2020, in effetti, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 233; consid. 1.4.).

## E. 15

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.9.L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 2 luglio 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 3 luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.